



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>313</i>	<i>del</i>	<i>18-09-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>562</i>	<i>data reg.</i>	<i>18-09-2019</i>
<i>Oggetto:</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 comma 5 e 181 comma 1- quater del Dlgs n. 42/04 ss.mm.ii. - Ditta: COLANNINO ANGELA, n.°pratica: 171/2018 Località: FRAZIONE VALLECCHIA M.A. - Lavori di: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER ESECUZIONE IN DIFFORMITA AL PRECEDENTE ATTO AUTORIZZATIVO AI SENSI DEL DL 55/2018;</i>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l'intero territorio comunale ricade in zona tutelata ai sensi all'art. 134 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42; per effetto del D.M. 14-06-1971 come sostituito dal D. L.vo n. 42 del 22-01-2004;
- la legge regionale 05-08-1992, n. 34 disciplina le funzioni di cui alla legge sopra richiamata, delegate alle regioni con l'art. 82 del D.P.R. 24-07-1977, n. 616;
- con tale legge regionale sono state sub delegate (L.R. 24/84) ai comuni diverse funzioni in materia di autorizzazioni riguardanti interventi in zone vincolate, con alcune riserve alla giunta provinciale per quanto riguarda le competenze residue;
- in data 12-10-2007 con decreto del Commissario ad acta n. 5 è stata approvata definitivamente la variante al Piano Regolatore Generale in adeguamento al PPAR; con recepimento della delibera di Giunta Provinciale n. 288 del 30-07-2007 e Regolamento edilizio vigenti e che quindi le competenze paesaggistiche di cui alla L.R. 24/84 sono interamente delegate al Comune.

VISTA la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata dalla ditta **COLANNINO ANGELA** in **data 10/07/2018 prot. 10667**, con la documentazione tecnica allegata alla **pratica n.171/2018**, su immobile ubicato in **FRAZIONE VALLECCHIA MONTE ACUTO**, intesa ad ottenere il parere relativo all'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.167 c.4 del D. L.vo n.42 del 22-01-2004 e s.m.i.;

VISTA la recente disposizione di cui all'art. 39 ter della Legge 130 del 19/11/2018.

VISTO che:

- **con nota prot. 10756 del 11/07/2019**, è stata trasmessa al Ministero per i Beni e le Attività Culturali la richiesta di parere vincolante ai sensi degli artt.167 c.5 e 181 del D. L.vo n. 42 del 22-01-2004 e s.m.i.
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha trasmesso allo scrivente il proprio parere relativo alla compatibilità paesaggistica entro il termine previsto;

VISTA la L. 130 del 19/11/2018 art. 39 ter.(*Modifiche all'articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89*), che per le Sanatorie paesaggistiche di edifici interessati dal sisma, la procedura di cui all'art. 167 del D.lgs 42/2004 le difformità vengono considerate con le stesse procedure di cui all'art. 146 del suddetto decreto, pertanto essendo autorizzazioni postume e



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

non sanatorie, non è previsto il pagamento di alcuna sanzione, pertanto il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

VISTA la richiesta prot. 13764 del 12/09/2019 con la quale si chiede di avvalersi della Legge 130 del 19/11/2018.

VERIFICATO che i lavori eseguiti rispondono a quanto dichiarato negli elaborati progettuali;

VISTI inoltre:

- le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale;
- lo Statuto comunale ed il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di **esprimere la compatibilità paesaggistica**, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. L.vo n. 42 del 22-01-2004, sui lavori di cui alla documentata istanza della ditta in oggetto;


Il presente provvedimento è trasmesso anche al servizio edilizia privata di questo Comune per i provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

La presente autorizzazione non tiene conto della conformità delle opere alle norme edilizie urbanistiche, civilistiche, regolamento edilizio PRG vigente ed altri vincoli e pareri, in quanto verificato da altro ufficio competente.

Allegati:

- parere Favorevole Soprintendenza prot. 23885 13/07/2018 ricevuto in data 29/11/2018 prot. 19984;



Acquasanta Terme, lì 18-09-2019

Il Responsabile del Servizio
(Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 18-09-2019 al 03-10-2019.

Acquasanta Terme, lì 18-09-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.L.

Alessandro Ranciaffi